

Articolo 1
(Risultati differenziali)

1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonché i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lett. a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Articolo 2
(Gestioni previdenziali)

1. Nell'allegato 2 sono indicati:
 - a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2012;
 - b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);
 - c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012 ai sensi del comma 4, lettera a).
2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
 - a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
 - b) alla gestione speciale minatori;
 - c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).
3. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati:
 - a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2010, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
4. È istituita presso l'INPDAP la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento è assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo

periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo del presente comma:

a) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'Istituto. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il penultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario". E' abrogato l'articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 3

(Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge.

Articolo 4

(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui al comma 3 al comma 9.

3. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di euro 1.230.000 a decorrere dall'anno 2012.

4. Le misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di spesa indicate all'art. 1, comma 566 punto 24, della legge 30.12.2004, n.311, non si applicano a decorrere dall'anno 2012.

5. Il contributo annuale in favore dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare per l'anno 2012 è determinato in euro 1.100.000.

6. Il contributo annuale di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 406 Per l'anno 2012 è determinato in euro 619.748.

7. Il contributo annuale di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 115, per l'anno 2012 è determinato in euro 278.887.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, punto D della legge 3 agosto 1998,

numero 299, per il 2012 è ridotta di euro 12.158.829.

9. Si applicano senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla Parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

- a) oneri di rappresentanza. Anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti dal comma 4 dell'art. 171-bis del DPR 18/67, limitatamente all'anno 2012:
- 1) l'assegno di cui al comma 2 del citato art. 171 - bis del DPR 18/67, spettante ai Capi di rappresentanza diplomatica, è ridotto del 50 per cento;
 - 2) per i funzionari che svolgono funzioni di Capo di Ufficio consolare, la percentuale per la determinazione dell'ammontare dell'assegno per oneri di rappresentanza, ai sensi del comma 4 dell'art. 171-bis del DPR 18/1967, è ridotta del 50 per cento rispetto alla misura attuale;
 - 3) per i funzionari che svolgono funzioni di Ministro e Ministro consigliere presso le rappresentanza diplomatiche, la percentuale per la determinazione dell'ammontare dell'assegno ai sensi del comma 4 dell'art. 171 - bis del DPR 18/67, è ridotta del 50 per cento rispetto alla misura attuale;
 - 4) per le restanti categorie di personale di cui al comma 1 dell'art. 171-bis del DPR 18/67, la percentuale per la determinazione dell'ammontare dell'assegno ai sensi del comma 4 dell'art. 171 - bis del DPR 18/67, è ridotta del 95 % per cento rispetto alla misura attuale;
- b) residenze di servizio. Il canone dovuto ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del DPR 18/67 dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanza diplomatiche nonché dai titolari dei Consolati Generali di prima classe e dai funzionari di cui all'art. 12 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennità personale, limitatamente all'anno 2012;
- c) indennità di sistemazione. L'indennità prevista dall'art. 175 del DPR 18/1967 nonché dall'art. 661 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15% rispetto all'importo attuale; inoltre la stessa indennità è ridotta del 50 per cento anziché del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell'articolo 177 del DPR 18/67 per l'anno 2012;
- d) indennità di richiamo dal servizio all'estero. L'indennità prevista dall'art. 176 del DPR 18/1967 è corrisposta nella misura del 20% rispetto all'importo attuale;
- e) limitatamente all'anno 2012, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione dell'art. 171 del DPR 18/67 è ridotta di un ammontare pari a 10.824.321 euro;
- f) sempre per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56 è sospesa, mentre, a decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione è ridotta di 7,5 milioni di euro annui;
- g) in attesa di una organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, al comma 7 dell'art. 199 del DPR 18/67 le parole "le spedizioni possono essere effettuate" sono sostituite dalle seguenti "la spedizione può essere effettuata"; inoltre, al comma 5 dell'art. 666 del D.Lgs 297/1994, le parole "le spedizioni stesse possono essere effettuate" sono sostituite dalle seguenti "la spedizione può essere effettuata"; infine, il secondo periodo del citato comma 7

dell'art. 199 del DPR 18/67 è abrogato.

10. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'interno, le disposizioni di cui ai commi dal 11 al 29.
11. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di Finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, cap. 2551 e 2552 sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.
12. All'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2005 la somma di due milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni dal 2005 al 2011 la somma di 2 milione di euro e a decorrere dall'anno 2012 la somma di 1 milione di euro".
13. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2013.
14. L'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 è sostituito dal seguente: "a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;"
15. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "d) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione."
16. Ai fini del reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, stabilisce, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo conto, in prima applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.
17. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli oneri per gli accertamenti clinico - strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione, sono a carico degli interessati.
18. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche alle procedure concorsuali per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a capo reparto da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.
19. All'articolo 10, comma 10, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole "Nel triennio 2011-2013," sono soppresse.
20. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1, della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828.
21. Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1, della legge 23 settembre 1993, n. 379, come modificato dal comma 10 dell'articolo 11-quatordicesimo del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 291.142.

22. Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2 comma 6-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, previsti dal comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal comma 1, lett. a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, a decorrere dal 2012, sono fissati, rispettivamente, in euro 1.000.000,00 ed in euro 1.027.385,00.
23. Lo stanziamento per il miglioramento delle prestazioni economiche di cui all'articolo 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88, concesso ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti dall'INPS, da erogare alle Regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 200.000.
24. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: "le disposizioni di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui al comma 3".
25. L'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e gli articoli 18 e 19 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, sono soppressi.
26. Al fine di razionalizzare e riorganizzare la spesa ai sensi dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, anche attraverso il più razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, è disposta, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, la riduzione dello stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione ordine pubblico e sicurezza, programmi 8 e 9, di 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nella misura del cinquanta per cento per la Polizia di Stato e del cinquanta per cento per l'Arma dei carabinieri.
27. Alla riduzione dello stanziamento di cui al comma 23 si provvede attraverso la riarticolazione e la ridislocazione dei presidi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, secondo un piano, predisposto, entro il 30 giugno 2012, dal Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
28. Il piano previsto dal comma 23, ferma restando la riduzione degli stanziamenti, di cui al comma 23, può essere aggiornato sulla base delle contribuzioni logistiche, strumentali o finanziarie eventualmente assunte dalle regioni o dagli enti locali, attraverso la stipula di convenzioni con i prefetti territorialmente competenti. Le somme corrisposte dalle regioni e dagli enti locali affluiscono allo stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'Interno. La riassegnazione è disposta in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
29. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti di cui alla delibera del CIPE n. 86/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 23 del 29 gennaio 2011, sono versate, entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
30. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, l'ultimo periodo è soppresso.

31. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 168, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

32. Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, per il quadriennio normativo 1998/2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4. A far data dall'entrata in vigore della presente norma è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'art. 41, comma 5, del CCNL del 16.5.2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

33. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizioni dal comma 30 al comma 59.

34. Nell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa." sono sostituite dalle seguenti: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta".

35. Nell'articolo 18, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241", le parole: "Ai CAR-dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2".

36. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nel presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.

37. Per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013, non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38.

38. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", il comma 3-ter è abrogato.

39. Nell'articolo 39 del decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159, recante "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, i commi da 4-ter a 4-quinquies sono soppressi.

40. Fatto salvo quanto previsto dal comma 34, le disposizioni di cui ai commi 31 a 36, si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall'anno 2012.

41. Nell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) l'alinea è sostituita dalla seguente: "Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:";

2) la lettera b) è soppressa.

b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

42. La disposizione del comma 41 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012; conseguentemente dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

43. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Entrata.

44. E' istituito il ruolo unico dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 agosto 2011, n. 65, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive; a tal fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011, si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2012, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Resta in ogni caso fermo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è soppressa; ferme le incompatibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, il giudice tributario non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio. L'inserimento dei componenti delle commissioni tributarie nel ruolo unico di cui al primo periodo non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

45. I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo il punteggio complessivo dei loro servizi prestati fino alla scadenza del termine di presentazione di tali domande ovvero, a parità di punteggio, secondo l'anzianità anagrafica. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità.

46. La sottoscrizione dei contratti di programma e di servizio, relativi agli anni 2010 – 2012 tra lo Stato e ENAV S.p.a non può essere differita oltre il 31 gennaio 2012. Il contratto deve prevedere l'applicazione del tasso di efficientamento fissato dal CIPE nella seduta del 22 luglio 2010, in misura non inferiore al 3 per cento annuo con recupero dell'eventuale mancato efficientamento per l'anno 2010 nelle annualità successive del contratto.

47. I contratti di programma e di servizio relativi agli anni 2007 – 2009 si intendono approvati con le prescrizioni deliberate dal CIPE nella seduta del 22 luglio 2010 in esito alla sottoscrizione.

48. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'art. 5 del Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST» è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo di terminale prestatato dall'Aeronautica Militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996 n. 665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b. il comma 5 è abrogato;

c. il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a. che, a decorrere dall'anno 2012 non potranno essere superiori ad euro 18.173.983.

49. La disposizione di cui al comma 4, dell'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la stessa costituisce norma speciale rispetto al regime generale delle Agenzie fiscali.

50. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell'azione nei settori di competenza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia ogni iniziativa utile per addivenire con i competenti organi, ed in particolare con l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, alla definizione, anche in via transattiva e comunque con abbandono di ogni controversia pendente, di

tutti i rapporti controversi in materia di totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche nonché delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

51. Il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso.

52. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.

53. Dopo l'articolo 152 del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante: "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie", è aggiunto il seguente: "152 bis: Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 c.p.c. a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c., si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del D.P.R. n. 60 del 1973". La disposizione di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

54. All'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dopo le parole: "fasce di merito" sono aggiunte le seguenti: "; tutte le impugnazioni concernenti le progressioni all'interno della stessa area, l'ammissione e la partecipazione alle medesime, nonché la validità, l'interpretazione e l'applicazione dei relativi atti presupposti, devono essere proposte, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, effettuata ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, della graduatoria dei vincitori". La disposizione di cui al presente comma si applica alle graduatorie pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

55. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da provvedimenti dell'amministrazione è proposta in via autonoma, entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, nel caso in cui sia stata proposta impugnazione avverso detti provvedimenti. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle domande già proposte nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'esistenza e l'ammontare del danno non patrimoniale devono essere provati documentalmente ed il danno, comunque, non può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Fatte salve le decisioni passate in giudicato, la disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

56. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.

57. Le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio. Sono, inoltre, soppressi le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

58. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001 è

dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.

59. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento dell'infermità per causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

60. Al personale, anche con qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono essere corrisposti buoni pasto nei giorni in cui la prestazione lavorativa effettiva, attestata mediante i sistemi automatici di rilevazione, senza tener conto dei riposi, delle pause e dei permessi previste delle vigenti disposizioni normative o contrattuali, sia inferiore ad otto ore. Le disposizioni contrattuali in contrasto con la presente disposizione sono nulle e non possono trovare applicazione. La disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

61. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò non già avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonché di tassi, canoni, livelli ed altri oneri, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità di trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.

62. All'articolo 67, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economica-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della guardia di finanza."

63. Al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, non possono essere erogati, da parte delle predette Autorità, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli.

64. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità amministrative indipendenti di cui al comma 1, sono disapplicate.

65. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizioni di cui ai successivi commi.

66. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 comma 180 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è ridotta di euro 100 milioni.
67. Le risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 sono ridotte per un importo di 17 milioni a decorrere dall'anno 2012. Le risorse disponibili relative all'articolo 4 comma 13 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 sono ridotte, a decorrere dall'anno 2012, di 19.550 milioni.
68. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi dal 42 al 44.
69. L'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.
70. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ridotta per l'anno 2012 di euro 1.570.659.
71. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, sono corrisposti nel limite del 60% per l'anno 2012 e del 70% a decorrere dall'anno 2013.
72. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi dal 46 al 52.
73. A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono ridotti di euro 7.053.093.
74. Per l'anno 2012 il contributo previsto dall'articolo 30 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2006, n. 80, è ridotto di euro 950.000.
75. Gli oneri previsti dall'art. 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono ridotti di euro 135.000 a decorrere dall'anno 2012.
76. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3 comma 33 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000.
77. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, punto a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è ridotto di euro 6.000.000,00 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013.
78. I finanziamenti autorizzati dall'articolo 9 bis del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, a decorrere dal 2012 sono ridotti di euro 3.873.427.

79. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166 è ridotta di euro 8.000.000.

80. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disposizione di cui al comma successivo.

81. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo del presente comma tra gli enti sopracitati nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

82. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi dal 56 al 78.

83. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la parola "cinquecento" è sostituita dalla parola "trecento".

84. Al fine di valorizzare le professionalità del personale scolastico e di pervenire a riduzioni di spesa, fermo restando quanto previsto dall'art. 46-bis del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il settore scuola, i distacchi, le aspettative ed i permessi sindacali per i comparti di contrattazione Scuola ed Area V della dirigenza sono ridotti del 15%, a decorrere dall'a.s. 2012/2013.

85. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola "500" è sostituita dalla parola "600" e la parola "300" è sostituita dalla parola "400".

86. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'art. 9 comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del dieci per cento dei risparmi

recati dal presente comma".

87. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche e presso le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale non si applica l'art. 26, comma 4, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. L'incarico di revisore dei conti presso le istituzioni scolastiche autonome dà luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.

88. Per l'anno 2012 si applica l'art. 48, comma 1-ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

89. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

90. Il personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle Istituzioni e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal CCNL di comparto.

91. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.

92. L'assenza del docente per i predetti periodi di permesso non può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.

93. I permessi eventualmente già autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 65.

94. Le autorizzazioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.

95. Le disposizioni di cui ai commi da 64 a 68 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

96. Nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato

per l'intera durata dell'incarico.

97. Con regolamento da adottare entro aprile 2012 ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale assistente amministrativo, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, una riduzione di 1.000 unità, fermo restando quanto disposto dall'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

98. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.

99. Entro il mese di novembre dell'anno 2013, al fine di dare compiuta attuazione all'accordo in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a corrispondere direttamente ai Comuni, sulla base dei criteri già stabiliti col citato accordo per gli anni 2008 e successivi, la somma di euro 38,734 milioni, quale importo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei confronti delle scuole statali per l'anno 2007. Con la corresponsione della somma di cui al periodo precedente, sono esauriti gli obblighi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle scuole statali nei confronti dei Comuni, per lo svolgimento dei servizi citati negli anni 2007 e precedenti.

100. A decorrere dall'anno 2013 per i servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolti nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, i Comuni sono soggetti passivi dei corrispondenti oneri, della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce ai Comuni la somma annua di euro 38,734 milioni già prevista nelle sedute della Conferenza Unificata Stato - città ed autonomie locali del 22 marzo 2001 e 6 settembre 2001, incrementata di ulteriori 6 milioni annui. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro dell'interno, sono definiti i criteri di determinazione e le modalità per il trasferimento della somma spettante a ciascun Comune.

101. All'onere di cui ai commi 91 e 92 si provvede a valere sulle risorse del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che è incrementato, di euro 44,7 per l'anno 2013 e di euro 6 milioni a decorrere dall'anno 2014.

102. A decorrere dall'anno 2013, è abrogato l'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

103. Il contributo dello Stato agli enti locali per le spese di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, di loro competenza e da essi sostenute, è incrementato di euro 5 milioni a decorrere

dall'anno 2013. La somma complessivamente disponibile per il contributo in questione a decorrere dall'anno 2013 è assegnata agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.

104. A decorrere dall'anno 2013, conseguentemente alle economie di spesa recate dagli articoli XX agli articoli YY e non destinate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo denominato "Interventi a favore delle istituzioni scolastiche statali", con lo stanziamento di euro 61,8 milioni nell'anno 2013 e di euro 58,8 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato all'acquisto e alla manutenzione di laboratori didattici ed altri interventi in conto capitale a favore delle scuole statali.

105. "All'art. 8, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica."

106. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 75 milioni di euro per l'anno 2012 e 87 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

107. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali la disposizione di cui ai commi successivi.

108. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nelle contabilità speciali, aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari ad 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica.

109. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

110. All'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" sono aggiunte le seguenti: e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, lettera b), e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Al fine di procedere alle

assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso."

111. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute la disposizione di cui ai commi successivi.

112. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 è ridotta di 20 milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011.

113. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi Collettivi Nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della Salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione, è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

114. A decorrere dall'anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

115. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 5 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) a) precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite;
- b) prevedere il conferimento alle Regioni e Province Autonome delle funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale attribuite al Ministero della Salute con contestuale trasferimento delle relative risorse;
- a) c) prevedere che con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si provvede a garantire l'indirizzo ed il coordinamento finalizzato a salvaguardare il diritto del personale navigante ed aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero;
- d) disciplinare il trasferimento alle regioni del personale dipendente di ruolo del Ministero della Salute attualmente in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche del medesimo Ministero;
- b) e) disciplinare trasferimento alle regioni dei rapporti convenzionali relativi al personale convenzionato interno appartenente alle categorie dei medici, chimici biologi e psicologi,

infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia medica e tecnici di laboratorio biomedico con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;

c) f) disciplinare il trasferimento alle regioni dei vigenti rapporti convenzionali con i medici generici fiduciari con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;

d) g) disciplinare il conferimento alle Regioni e Province Autonome delle relative risorse strumentali;

h) i criteri per la ripartizione, fra le regioni e le province autonome, delle risorse finanziarie complessive destinate alle funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma.

116. A decorrere dal 1 gennaio 2013 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

117. A decorrere dall'anno 2013 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato dell'importo pari ai complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute che viene corrispondentemente rideterminato.

118. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 5, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

119. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi successivi.

120. All'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare.

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;

121. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si

applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva;

122. L'articolo 1, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 86, è sostituito dal seguente:

«4. L'indennità di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e successive modificazioni, e dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto del rientro in Italia.»

123. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.

124. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui ai commi successivi.

125. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni" aggiungere le seguenti: "le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

b) al terzo periodo, dopo le parole "province autonome," aggiungere le seguenti: "gli enti locali".

126. All'articolo 76, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo le parole "i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale" sono inserite le seguenti "a tempo indeterminato";

b) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-bis. Le aziende speciali create dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive Camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive Camere.".

Articolo 5

(Disposizioni diverse)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e incrementata di 4.813 milioni di euro per l'anno 2012 e di 263 milioni di euro per l'anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 2 allegato alla presente legge.

2. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è assegnata una dotazione finanziaria di 2.500 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il

periodo 2007-2013. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono assegnate dal CIFE con indicazione delle relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 4.813 milioni di euro per l'anno 2012.

4. La dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è rideterminata in termini di sola cassa negli importi di 950 milioni per l'anno 2012, 587 milioni per l'anno 2013, di 475 milioni per l'anno 2014 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2015.

5. Una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio», pari a 263 milioni di euro per l'anno 2013, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

6. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 50 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per il 50 per cento ad incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33". Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 6

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lett. c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2012-2014 restano determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e del triennio 2012-2014 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, i sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella tabella E allegata alla presente legge.
5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2012, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.